

Piano Provinciale Gestione Rifiuti - RAGUSA

ALLEGATO II

ACCORDI DI PROGRAMMA PER IL RECUPERO DEI RESIDUI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA E APPROVAZIONI



REDATTORE

Dott. Chim. FABIO FERRERI

DIRIGENTE dell'Area Tecnica dell'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in Liquidazione

COLLABORAZIONI

Dott. Arch. ROBERTO LAURETTA

dipendente ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione

Dott. Ing. LUCA GAROFALO

consulente esterno di ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione – Gestione Commissariale

Dott. Arch. SALVATORE LOREFICE

dipendente del Comune di Vittoria distaccato all'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. sino alla data del 12-09-2012

Geom. GIUSEPPA GIUSTOLISI

dipendente del Comune di Vittoria distaccato all'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. sino alla data del 12-09-2012

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RECUPERO DEI RESIDUI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Titolo I Scopo, obiettivi e campo di applicazione

Art. 1 Contenuti e metodologia

Il presente Accordo di Programma si compone di:

1. Articolato;
2. Allegato 1: “Definizioni dei termini utilizzati”
3. Allegato 2: Modalità di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Art. 2 Scopo e finalità dell’Accordo

Scopo del presente Accordo è la definizione di uno strumento organico per una corretta ed efficace gestione dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Ragusa, formulato sulla base della responsabilità condivisa di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel ciclo di gestione di detti rifiuti, attraverso il quale garantire un elevato livello di tutela ambientale e raggiungere le seguenti finalità specifiche:

- la conoscenza organica e completa del reale flusso dei rifiuti da costruzione demolizione;
- la riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità;
- il riutilizzo, riciclaggio e recupero della massima quantità possibile di rifiuti;
- la riduzione della quantità dei rifiuti avviati in discarica e corretto smaltimento della frazione residua non altrimenti valorizzabile;
- la prevenzione e repressione dell'abbandono dei rifiuti e di altri comportamenti illeciti a danno dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- il miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati e la creazione delle condizioni di mercato favorevoli al loro utilizzo.

Art. 3 Campo e criteri di applicazione

- Il presente Accordo di Programma si applica, nell’ambito territoriale della provincia di Ragusa, alle attività di produzione, gestione, trattamento, riutilizzo o recupero dei residui prodotti da attività di costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture, ed all’attività di recupero di rifiuti inerti provenienti da altre attività produttive destinati ad essere impiegati quali materiali da costruzione.

Art. 4 Parti contraenti

Il presente Accordo di Programma costituisce impegno volontario, liberamente stipulato fra le parti contraenti, ai sensi dell’art. 206, del D.Lgs 152/06.

Al fine del presente Accordo, si definiscono Parti contraenti i soggetti che manifestano formalmente la loro adesione all’Accordo, con le modalità e le procedure stabilite nel successivo art. 14.

Le Parti contraenti sono registrate in un Elenco costituito, aggiornato, mantenuto e reso pubblico con le modalità stabilite nel successivo art. 14.

Art. 5 Obiettivi e strumenti dell'Accordo

Le parti, ognuna secondo il proprio specifico ambito di competenza, si impegnano per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. riduzione della quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità mediante l'adozione di modalità e tecniche costruttive effettuate secondo quanto previsto nel presente accordo per almeno il 30% degli interventi effettuati annualmente nel territorio provinciale;
2. incremento della frazione di residui da costruzione e demolizione avviati a riutilizzo, riciclaggio e recupero secondo quanto previsto nel presente accordo nella misura minima del 20% entro tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo;
3. diminuzione del quantitativo totale di rifiuti inerti da costruzione e demolizione avviati a discarica nella misura minima del 50% entro tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo di programma;
4. riduzione, fino alla eliminazione, del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da costruzione e demolizione ovvero del loro riutilizzo, recupero e smaltimento con modalità in contrasto con la normativa vigente e con il presente Accordo;
5. il miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati previa attestazione delle loro caratteristiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente accordo di programma nella misura di almeno l'80 % del materiale prodotto complessivamente nella Provincia di Ragusa;

Detti obiettivi saranno annualmente verificati ed aggiornati dall'Assemblea dell'Accordo di programma di cui all'art. 13.

Gli obiettivi sopra elencati saranno attuati tramite la realizzazione delle seguenti misure ed azioni:

- A) la demolizione selettiva degli edifici ed ogni altra misura utile a produrre frazioni di residui il più possibile omogenee per composizione – con particolare riguardo alla separazione di rifiuti pericolosi - procedendo a tal fine sulla base dei criteri e con le procedure descritte all'Allegato 2;
- B) la differenziazione dei rifiuti da costruzione all'origine, con la separazione dei rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni merceologiche omogenee degli altri rifiuti non pericolosi;
- C) L'adozione, in sede di progettazione, commissione ed esecuzione delle opere, di tecniche costruttive che facciano minor ricorso alle materie vergini e prevedano l'utilizzo di materiali che diminuiscano la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti in caso di successivi interventi di ristrutturazione e/o eventuale demolizione;
- D) iniziative utili ad aumentare la quota di rifiuti conferiti ad idonei centri di trattamento e riciclaggio, tramite la creazione di reti efficienti e diffuse di centri di raccolta a servizio delle imprese e tramite la razionalizzazione ed il potenziamento della rete degli impianti di trattamento attivi, concepiti e gestiti in modo da minimizzarne l'impatto ambientale e opportunamente e razionalmente dislocati sul territorio;
- E) la selezione e avvio a riutilizzo dei residui che, senza pregiudizio per l'ambiente e nel rispetto delle norme vigenti, possano essere utilmente reimpiegati quali materiali e componenti di nuovi processi di costruzione, procedendo a tal fine sulla base dei criteri e con le procedure descritte all'Allegato 2;
- F) predisposizione di modalità operative, nel rispetto della normativa vigente, per la migliore gestione dei depositi di rifiuti a servizio dei cantieri e delle imprese procedendo a tal fine sulla base dei criteri e delle procedure descritte all'Allegato 2;
- G) le iniziative utili a garantire che la massima quantità possibile di materiali riciclati prodotti dal trattamento dei rifiuti e destinati all'utilizzo nelle attività del settore costruzioni

presentino caratteristiche e livelli di prestazione, attestati e documentati, simili a quelli della materia prima corrispondente;

- H) l'adozione di prescrizioni tecniche, voci di capitolato e prescrizioni contrattuali che prevedano l'uso di materiali riciclati in sostituzione degli inerti naturali da costruzione, per tutti gli impieghi a cui questi ultimi si dimostrino idonei, procedendo a tal fine sulla base dei criteri e con le procedure descritte all'Allegato 2;
- I) controlli mirati a contrastare la non corretta gestione dei rifiuti c&d e l'impiego di rifiuti "tal quali" utilizzati impropriamente quali materiali da costruzione;
- J) iniziative di ricerca, sperimentazione, documentazione e formazione, finalizzate in particolare alla realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione in materia di riduzione delle quantità dei rifiuti da costruzione e demolizione e/o di massimizzazione del riciclaggio degli stessi; sviluppo di standard qualitativi dei prodotti derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti inerti; individuazione di nuove destinazioni d'uso dei materiali riciclati;
 - all'organizzazione di iniziative di informazione, formazione e promozione dei contenuti e delle finalità del presente Accordo;
 - alla realizzazione di un sistema di monitoraggio del flusso di rifiuti generato dalla attività di costruzione e demolizione.
- K) lo sviluppo del mercato dei materiali inerti riciclati.

Titolo II Impegni delle parti

Art. 6 Impegni generali delle parti

I sottoscrittori si impegnano a:

- promuovere e favorire, ciascuno per le parti di propria competenza, la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo;
- realizzare campagne di comunicazione, opuscoli informativi e corsi di formazione e addestramento che facilitano l'applicazione delle misure previste dal presente Accordo;
- monitorare lo stato di attuazione del presente accordo e a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite;
- promuovere l'avvio dei rifiuti a recupero in impianti idonei a valorizzarli al massimo livello possibile
- promuovere l'applicazione di tecniche di demolizione selettiva degli edifici e/o parti di edifici in conformità con le istruzioni tecniche di cui all'Allegato 2 del presente Accordo - promuovere l'applicazione di tecniche di costruzione e/o demolizione che consentano di ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi, anche con diretto al riutilizzo dei materiali e dei componenti idonei a tal fine, secondo le modalità tecniche definite nell'Allegato 2
- prescrivere nei capitolati d'appalto di propria competenza il ricorso all'utilizzo di materiali inerti da recupero secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'art.14 del presente Accordo e ad utilizzare nell'esecuzione delle opere, in sostituzione degli inerti naturali da costruzione, materiali riciclati idonei promuovere l'applicazione, nella gestione e nella movimentazione dei rifiuti fino ai luoghi di trattamento e smaltimento, delle prescrizioni normative vigenti e della disciplina di cui all'Allegato 2
- promuovere l'impiego di un trattamento dei rifiuti che consenta il raggiungimento di un elevato standard qualitativo secondo specifiche tecniche (fisiche, chimiche e meccaniche) definite ai sensi dell'art. 13 del presente Accordo. Tali linee guida dovranno fornire indicazioni sulla qualità merceologica del prodotto e sul rispetto dell'ambiente e tendere alla

qualificazione sia del processo produttivo che del prodotto finale mediante apposita certificazione;

- adottare efficaci misure di controllo verso il corretto impiego di rifiuti da costruzione e demolizione;
- adottare, in sede di progettazione, commissione ed esecuzione delle opere, l'utilizzo di materiali meno inquinanti e più facilmente recuperabili alla fine del loro ciclo di vita.
- verificare periodicamente, all'interno dell'Assemblea degli aderenti all'Accordo di Programma di cui all'articolo 13, lo stato di attuazione di quanto stipulato, valutando eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare

Art. 7 Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a:

- a) predisporre modalità operative al fine di coadiuvare, laddove ritenuto necessario, l'applicazione della normativa vigente;
- b) predisporre opportune semplificazioni degli adempimenti amministrativi richiesti alle imprese, in ottemperanza alla normativa vigente;
- c) promuovere lo sviluppo sul territorio degli impianti di riciclo dei rifiuti inerti conformi alle norme tecniche in materia;
- d) prevedere nel Piano Provinciale dei Rifiuti indirizzi specifici sulla gestione dei rifiuti inerti da c&d, conformi alle finalità del presente accordo;
- e) prevedere nel Piano Provinciale delle Attività Estrattive un minor ricorso alle risorse vergini ed un proporzionale aumento dell'utilizzo di inerti da riciclo;
- f) promuovere e finanziare attraverso i Piani Provinciali delle attività per la realizzazione delle politiche della formazione e del lavoro, i progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indicazioni contenute nel presente accordo;
- g) promuovere e incentivare, attività di impresa che perseguono ed attuano gli obiettivi e le indicazioni contenute nel presente accordo;
- h) adottare più efficaci misure di controllo contro gli scarichi abusivi e il deposito incontrollato dei rifiuti;
- i) adottare più efficaci misure di controllo contro chi esercita in modo illecito il commercio e l'impiego di rifiuti inerti "tal quali" senza il loro preventivo trattamento nel rispetto delle norme vigenti e del presente accordo di programma;
- j) eliminare dai propri capitolati d'appalto eventuali clausole ostative all'uso dei materiali riciclati aventi le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti e prevedere un sempre maggior ricorso al loro impiego;
- k) definire criteri per l'individuazione di bacini per l'ottimale dislocazione sul territorio provinciale degli impianti di recupero che, tenuto conto della distribuzione esistente, tenda a realizzare una rete di impianti tale da soddisfare gli obiettivi di riciclaggio fissati dal presente accordo;
- l) ricevere ed elaborare, tramite l'Osservatorio Provinciale Rifiuti, i dati che gli aderenti all'accordo faranno pervenire nel quadro degli impegni ivi assunti;
- m) favorire ed incentivare, con ogni possibile azione, l'uso di materiali inerti recuperati;
- n) favorire l'introduzione, tra gli operatori del settore, di sistemi volontari di ecogestione e di qualità;
- o) predisporre il logo di identificazione dell'accordo di programma che sarà approvato dall'Assemblea di cui all'art.13.

Art. 8 Impegni dei Comuni

I Comuni si impegnano a:

- a) valutare l'opportunità di prevedere, nei propri regolamenti edilizi, la presentazione di un apposito elaborato progettuale, firmato da tecnico abilitato e redatto sulla base delle direttive tecniche elaborate ai sensi dell'art. 14, riportante la stima dei rifiuti che verranno prodotti, le modalità adottate per una corretta gestione dei rifiuti c&d, le modalità del loro deposito temporaneo dei propri rifiuti e le previste destinazioni finali di detti rifiuti, all'atto della richiesta di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività (DIA);
- b) prevedere, nei propri regolamenti dei rifiuti urbani, la possibilità di conferimento dei rifiuti inerti domestici e di modiche quantità di rifiuti inerti, derivanti dal fai da te alle stazioni ecologiche comunali, fornendo ai cittadini, a tal fine, l'informazione necessaria;
- c) prevedere forme di incentivazione, anche attraverso la riduzione e/o l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, per le attrezzature di raccolta dei rifiuti inerti e/o degli altri rifiuti raccolti separatamente, destinati ad essere avviati a recupero in centri di trattamento autorizzati secondo le modalità del presente accordo di programma;
- d) eliminare dai propri capitolati d'appalto eventuali clausole ostative all'uso dei materiali riciclati che abbiano le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti e prevedere la promozione del loro impiego;
- e) provvedere alla tempestiva rimozione dei rifiuti abbandonati ed adottare efficaci misure di controllo degli abbandoni abusivi e i depositi incontrollati di rifiuti;
- f) individuare, valutato il pubblico interesse di tale attività, luoghi idonei per l'attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti inerti da c&d in osservanza alle disposizioni del Piano Generale Rifiuti della Provincia di Ragusa, adeguando in tal senso i propri strumenti urbanistici.

Art. 9 Impegni delle Associazioni di Categoria

Le Associazioni di categoria che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:

- a) sensibilizzare i propri aderenti, diffondendo il presente Accordo presso tutti gli operatori economici interessati alla sua attuazione;
- b) promuovere e raccogliere l'adesione dei propri aderenti al presente Accordo;
- c) promuovere fra i propri aderenti l'adozione di capitolati di appalto in cui siano eliminate le clausole ostative all'uso dei materiali riciclati aventi le stesse caratteristiche delle materie prime corrispondenti
- d) organizzare corsi di formazione sui temi della corretta gestione dei residui da c&d, della demolizione selettiva, del recupero e riciclaggio dei rifiuti da c&d, ecc. secondo le finalità e gli indirizzi contenuti nel presente accordo;
- e) favorire l'acquisizione dei dati necessari alla verifica del buon andamento dell'accordo e del raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 3 del presente accordo e comunicare periodicamente, tramite il Presidente della Assemblea, all'Osservatorio Provinciale Rifiuti i dati in proprio possesso;
- f) promuovere presso gli associati e i loro clienti l'utilizzo dei materiali riciclati in alternativa alle materie prime vergini;
- g) promuovere la costituzione, presso le rivendite di materiali edili o ove tecnicamente possibile, di centri di messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti da c&d;
- h) sensibilizzare i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti inerti da c&d ed i gestori degli impianti di recupero di inerti, nel ciclo di produzione di prodotti edili, affinché aderendo all'accordo, si impegnino a gestire i propri impianti nel rispetto delle norme del DM 05.02.98 e degli indirizzi contenuti nel presente Accordo di Programma.

Art. 10 Impegni degli Ordini Professionali

Gli Ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei geometri e dei periti industriali, si impegnano a:

- a) diffondere i contenuti del presente accordo fra i propri iscritti per promuoverne l'applicazione nei progetti delle opere da loro elaborati;
- b) organizzare specifici corsi per i propri associati;
- c) fornire ai propri associati le informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta redazione del piano di gestione dei rifiuti di cui al punto 2, dell'allegato 2 al presente accordo, con indicate le quantità previste di rifiuti prodotti, la loro destinazione finale e le zone di deposito temporaneo degli stessi presso il cantiere certificandone la corrispondenza all'art.183 lett. bb) del D.Lgs. 152/06;
- d) favorire la raccolta dei dati necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 3 del presente accordo;
- e) promuovere e raccogliere l'adesione dei propri aderenti al presente accordo.

Art. 11 Impegni della C.C.I.A.A.

La C.C.I.A.A. si impegna a:

- a) inserire nuove voci relative ai materiali riciclati nei prezziari delle opere edili;
- b) favorire la raccolta dei dati necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 5 del presente accordo.

Titolo III Gestione dell'accordo

Art. 12 Assemblea dell'accordo di programma

La gestione dell'accordo di programma è demandata all'Assemblea dell'Accordo di Programma. L'assemblea:

- a) è costituita da tutte le parti, indicate in premessa, che hanno sottoscritto l'accordo;
- b) si riunisce almeno una volta all'anno;
- c) è regolarmente costituita se è presente almeno un terzo dei sottoscrittori;
- d) delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti;
- e) elegge un proprio presidente e una segreteria organizzativa con i compiti di provvedere alla gestione, alla verifica ed al monitoraggio della corretta applicazione dell'accordo di programma;
- f) approva il proprio regolamento, che stabilisce, fra l'altro, la composizione e le modalità di funzionamento della segreteria organizzativa;
- g) definisce le modalità di funzionamento del Comitato tecnico di cui al successivo art. 14;
- h) propone alla Provincia di Ragusa le misure che si ritengono opportune per una migliore applicazione e/o eventuale integrazione e/o aggiornamento e/o revisione dell'accordo di programma;
- i) approva il testo degli Allegati al presente Accordo, e le eventuali modifiche, rettifiche o integrazioni;
- j) definisce le modalità con le quali procedere alla suddivisione delle eventuali spese di gestione del presente accordo;
- k) L'Assemblea degli aderenti all'accordo di programma persegue una politica di qualità nell'ambito della gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione.

Art. 13 Comitato tecnico

Nello svolgimento delle proprie funzioni, Il presidente e la segreteria di cui all'art.12, sono affiancati da un comitato tecnico rappresentativo delle varie istanze, i cui Membri sono designati dai promotori dell'Accordo.

Il presidente dell'assemblea è anche coordinatore del comitato tecnico che è composto da:

- a) 7 rappresentanti istituzionali aderenti all'accordo (3 Provincia, 4 Comuni);
- b) da 2 rappresentanti per ogni Associazione di categoria delle imprese produttive e commerciali aderenti all'accordo;
- c) da un rappresentante per ogni Ordine professionale aderente all'Accordo;
- d) da un rappresentante della CCIAA;
- e) da un rappresentante della grande committenza;
- f) da un rappresentante delle Associazioni degli Amministratori di condominio;

Compiti del comitato tecnico sono quelli di:

1. organizzare ed interpretare i dati forniti dalle Associazioni e dai sottoscrittori dell'accordo al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati;
2. predisporre, nei termini fissati dall'assemblea dei sottoscrittori di cui all'art. 12, le direttive tecniche di attuazione del presente accordo indicativamente elencate nell'allegato 2;
3. predisporre annualmente rapporti di sintesi relativi ai dati di cui al punto 1, al fine di permettere la diffusione e comunicazione dei risultati raggiunti;
4. accettare successive iscrizioni di associazioni e/o ordini all'accordo.

Il comitato tecnico, per l'espletamento dei propri compiti, potrà avvalersi del supporto tecnico scientifico di qualificati esperti del settore.

Art. 14 Modalità di adesione all'accordo

1. Le singole imprese, anche aventi sede legale fuori provincia, ed i soggetti interessati aderiscono all'accordo di programma mediante domanda, utilizzando apposito modulo, da presentarsi ad una delle associazioni di categoria sottoscrittrici dell'accordo;
2. Con il suddetto modulo di adesione il sottoscrittore dichiara di aver letto interamente l'accordo di programma e conviene con le indicazioni ed indirizzi ivi contenuti che si impegna a rispettare e a far rispettare.
3. Il Presidente dell'Assemblea di cui all'art.12, con la collaborazione delle Associazioni e degli uffici della Amministrazione Provinciale, ha la responsabilità della conservazione e aggiornamento dell'elenco degli Aderenti;
4. L'adesione all'Accordo di Programma, con la formale accettazione di tutte le sue indicazioni e condizioni, dà diritto all'utilizzo, da parte delle imprese aderenti, del logo identificativo che sarà a tal fine predisposto dal Comitato tecnico di cui all'art. 13.

Ogni associazione sottoscrittrice dell'accordo s'impegna a:

- a) detenere l'elenco delle aziende aderenti all'accordo che annualmente invia al Presidente;
- b) distribuire agli operatori economici aderenti l'attestato di adesione all'Accordo e il logo utilizzabile dalle imprese con l'attestazione di adesione.

Art. 15 Norme finali

1. Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni nel caso in cui nessuna delle parti aderenti lo abbia disdetto entro 3 mesi dalla scadenza di esso.
2. Le premesse, i visti, i considerata e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.

ALLEGATO 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo, si definiscono:

- attività di costruzione e demolizione (ovvero: *attività c&d*). l'insieme delle attività di costruzione, manutenzione demolizione di edifici e infrastrutture e delle attività di scavo, sbancamento e movimento terra connesse;
- residui da costruzione e demolizione (ovvero: *residui c&d*): materiali di risulta prodotti dall'esercizio delle attività di costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture, comprendenti sia i rifiuti da costruzione e demolizione, sia i materiali e componenti riusabili materiali e componenti riusabili: la frazione dei residui prodotti dalle attività c&d costituita da materiali e componenti passibili di reimpiego;
- rifiuti da costruzione e demolizione (ovvero: *rifiuti c&d*): tutti i rifiuti comunque prodotti dall'esercizio delle attività c&d, elencati nell'allegato tecnico al presente accordo (3);
- frazione inerte dei rifiuti c&d: la frazione dei rifiuti da costruzione e demolizione suscettibile di essere utilizzata, previo idoneo trattamento, come inerti da costruzione;
- inerti da costruzione: i materiali così definiti ai sensi del R.D. 29.07.27
- rifiuti inerti c&d "tal quali": la frazione inerte dei rifiuti c&d non sottoposta ad alcun trattamento;
- materiale inerte di recupero (ovvero: *inerti di recupero*; ovvero: *inerti riciclati*): gli inerti da costruzione prodotti dal trattamento della frazione inerte dei rifiuti c&d effettuato con le modalità tecnico operative previste dal D.M. 05.02.98 e dal presente accordo;
- sottoscrittore dell'Accordo di programma (ovvero: *firmatario*): gli enti, le associazioni di categoria e le imprese che hanno sottoscritto il presente accordo di programma;
- aderente all'accordo l'impresa che aderisce all'accordo sulla base dell'impegno a rispettare tutte le clausole ivi contenute, presentando l'apposito modulo di adesione, tramite l'associazione, al Presidente;
- deposito a servizio di più cantieri della stessa impresa: il deposito di rifiuti a servizio dei cantieri della stessa impresa, da cui tali cantieri dipendono operativamente, effettuato con le modalità previste dall'allegato tecnico al presente accordo;
- deposito temporaneo collettivo: il deposito di rifiuti a servizio di più aziende consorziate, effettuato con le modalità previste dall'allegato tecnico al presente accordo.

ALLEGATO 2 MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE SEZIONE 1: GENERALITA'

1) Demolizione selettiva

Le imprese aderenti al presente accordo s'impegnano ad attuare la demolizione degli edifici e delle infrastrutture provvedendo per quanto possibile:

- a) a verificare preventivamente la presenza di tettoie in eternit e/o di altro materiale contenente amianto e, in tale caso, ad effettuarne la messa in sicurezza e/o la bonifica nel rispetto delle norme in materia;
- b) allo smontaggio delle parti dell'edificio (come ad esempio: tegole, coppi, travi in legno e in ferro, porte, finestre, ecc.), aventi ancora un valore d'uso e quindi destinati al reimpiego/riuso;
- c) alla raccolta separata dei rifiuti pericolosi o di quei rifiuti che richiedono particolari cautele nel rispetto delle specifiche normative di legge (lastre e tubazioni in eternit, vernici e altre sostanze pericolose);
- d) alla raccolta differenziata dei rifiuti speciali non inerti recuperabili in appositi distinti contenitori (legno, plastica, metalli ferrosi e non, vetro, carta e cartone, ecc.);
- e) alla suddivisione, là dove utile e possibile, dei rifiuti inerti in: rifiuti inerti costituiti da laterizi e da rifiuti inerti costituiti da calcestruzzo.
- f) alla raccolta distinta degli altri rifiuti destinati allo smaltimento.

In caso di accertato superamento delle concentrazioni limite, occorre effettuare la demolizione tenendo conto degli eventuali interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza dei terreni;

2) Deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione. (Deposito a servizio di più cantieri della stessa impresa e deposito temporaneo collettivo)

Il deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione e demolizione dovrà rispettare le modalità tecniche previste all'art.183 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 nonché le modalità indicate nelle direttive tecniche di attuazione dell'accordo.

Al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e la loro più corretta destinazione, nel rispetto delle finalità del presente accordo, è prevista la facoltà di eleggere a deposito temporaneo dei propri rifiuti uno o più depositi a servizio di più cantieri della stessa impresa secondo le modalità previste nelle direttive tecniche di attuazione dell'accordo.

In tal caso, per lo spostamento con mezzo proprio dei propri rifiuti non pericolosi dai singoli cantieri alla sede del deposito temporaneo, non sarà necessario il formulario di identificazione dei rifiuti previsto all'art.193 del D.Lgs. 152/06, configurandosi tale operazione come raggruppamento dei rifiuti prodotti dalla propria attività prima dell'avvio, mediante trasporto, al loro recupero e/o smaltimento. Tale modalità di raccolta deve essere comprovata dalla attestazione di adesione all'accordo. Allo scopo l'azienda avrà presentato il modulo di adesione, compilato secondo le modalità indicate nelle direttive tecniche dell'accordo con l'indicazione, tra l'altro, del sito o dei siti da utilizzare come deposito temporaneo a servizio dei suoi cantieri. Copia di detto modulo, timbrato per ricevuta dalla associazione, costituirà, per l'impresa, attestato di adesione all'accordo di programma.

Allo stesso fine, è prevista la facoltà a più aziende appositamente consorziate tra di loro di effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti presso un centro di raccolta comune (deposito temporaneo collettivo), secondo le modalità previste nelle direttive tecniche di attuazione dell'accordo. In tal caso per il trasporto con mezzi propri di propri rifiuti non pericolosi il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art.193 del D.Lgs. 152/06 potrà essere sostituito dalla attestazione di adesione all'accordo rilasciata dalle associazioni di categoria e redatta secondo le modalità indicate nelle direttive tecniche di attuazione dell'accordo. Il modulo di adesione all'accordo di programma dovrà prevedere, tra l'altro, l'indicazione del centro di raccolta comune (deposito temporaneo collettivo) individuato dalle aziende consorziate nonché l'indicazione dell'atto costitutivo del consorzio.

In ogni caso, il deposito temporaneo è limitato ai rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito territoriale della Provincia di Ragusa e deve trovare ubicazione all'interno del territorio della stessa.

3) Centri di raccolta di rifiuti di costruzione e demolizione e loro conferimento.

I rifiuti da costruzione e demolizione, depositati per tipi distinti saranno conferiti dal detentore ad impianti di trattamento e recupero o a centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti autorizzati.

Oltre agli impianti di recupero (R5) di cui al punto precedente potranno essere realizzati centri di raccolta (messa in riserva R13) di rifiuti inerti, autorizzati ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 anche in altri luoghi in coerenza col presente accordo e presso le rivendite di materiali edili nonché presso centri di raccolta comunali, per essere poi conferiti presso idonei impianti di trattamento e recupero, nel rispetto delle norme vigenti.

Al fine di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non pericolosi diversi dai rifiuti inerti, presso gli impianti di recupero e/o messa in riserva di cui al 1° comma, potrà essere consentita la raccolta, all'interno di appositi contenitori dei rifiuti costituiti da legno, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta e cartone, previa l'apposita autorizzazione semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06.

Ogni materiale proveniente da attività di recupero deve essere utilizzato in processi produttivi compatibili col materiale stesso e con le norme tecniche che ne regolamentano l'impiego.

4) Riutilizzo dei materiali e componenti edilizi derivanti dalla demolizione

I materiali e i componenti derivanti dallo smontaggio dell'edificio e/o delle sue parti (come ad esempio: tegole, coppi, travi in legno e in ferro, porte, finestre, ecc) e quelli derivanti dall'attività di costruzione (come ad esempio: stock inutilizzati, ecc.) sono esclusi dal regime normativo dei rifiuti se, nel rispetto delle norme in materia, tali materiali sono idonei ad un successivo reimpiego - immediato o differito nel tempo - eventualmente anche a seguito di interventi di riparazione.

Al fine di meglio individuare detti materiali e componenti ne verranno descritte le caratteristiche tecniche e modalità/possibilità di riutilizzo dei più comuni nella apposito allegato tecnico al presente accordo.

5) Riutilizzo del fresato derivante dalla scarifica stradale

I materiali derivanti dalla scarifica stradale mediante fresatura a freddo si intendono riutilizzati nello stesso luogo di produzione per la realizzazione di pavimentazioni quando:

- sono riutilizzati in cantieri appartenenti allo stesso proprietario o committente (rete stradale della Provincia, rete stradale del Comune e/o di Comuni consorziati, tratto autostradale definito, ecc) o impresa, secondo le modalità operative indicate nelle direttive tecniche di attuazione dell'accordo predisposte dal comitato tecnico e approvato dall'assemblea degli aderenti all'accordo di programma sulla base degli indirizzi contenuti nel presente Accordo e sono conformi alle norme e alle specifiche prestazionali che ne regolamentano l'impiego.

6) Riutilizzo dei materiali inerti di c. & d. nello stesso cantiere di produzione

L'utilizzo dei materiali inerti di c&d presso il cantiere di produzione è ammesso a condizione che siano soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- i materiali non provengano da siti inquinati inclusi nella "anagrafe dei siti da bonificare" o da bonifiche, a meno che non sia dimostrato con adeguata documentazione analitica che il materiale di scavo non presenta concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti.

- siano utilizzati per la realizzazione di opere di servizio al cantiere (piste di cantiere) o di opere previste dal progetto approvato (sottofondi per piazzali, parcheggi ecc.) e ad esso sicuramente riconducibili;
- preventivamente al loro utilizzo, i materiali siano assoggettati ad idoneo trattamento per gli impieghi a cui sono destinati, in conformità degli indirizzi contenuti nelle direttive tecniche di attuazione dell'accordo, di cui all'apposito allegato che sarà elaborato dal comitato tecnico scientifico e approvato dall'assemblea degli aderenti all'accordo di programma, attestate dal Direttore dei lavori;

7) Utilizzo di terre e rocce di scavo

Le terre e le rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati si distinguono:

- Terre e rocce da scavo provenienti da opere soggette a VIA o ad AIA: si applica il D.M. 161/2012;
- Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale: in attesa della normativa specifica, si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni dell'art. 186 del D. lgs. 152/06 e s.m.i., in deroga a quanto stabilito dall'art. 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Terre e rocce da scavo provenienti da cantieri diversi da quelli dei due punti precedenti: possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni dell'articolo 184-bis del D. lgs. 152/06 e s.m.i., senza che esista una normativa specifica che regolamenti come verificare e applicare i criteri previsti dal suddetto articolo; si **rammenta che, trattandosi di una norma di favore rispetto alla normativa sui rifiuti, spetta a chi ne usufruisce dimostrare il pieno rispetto dei criteri previsti dall'articolo 184-bis.**

A tal fine gli aderenti all'accordo si impegnano a:

- adottare, in fase di esecuzione delle opere, tutte le misure e le precauzioni idonee per tenere distinte le terre e le rocce di scavo dai rifiuti derivanti da costruzione e demolizione di manufatti;
- evitare che le terre e le rocce di scavo contengano rifiuti c&d quali: macerie, asfalto, residui di lavorazioni di cantiere, frammenti di imballaggi;
- utilizzare - secondo le modalità tecniche previste dal presente Accordo – tali terre e rocce di scavo, per reinterri, riempimenti, rilevati e per la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali approvate e/o autorizzate dagli enti preposti, oppure avviarle al ritombamento di cave debitamente autorizzate, ai sensi delle norme in materia della attività estrattiva, per il ripristino ambientale delle stesse, ovvero avviarle all'impiego nella normale pratica agricola o ancora, utilizzate per macinati;
- adottare le modalità operative delle direttive tecniche di attuazione, che saranno elaborate dal comitato tecnico scientifico e approvato dall'assemblea degli aderenti all'accordo di programma.

8) Gestione degli impianti di recupero di rifiuti inerti di costruzione e demolizione

I gestori degli impianti di recupero dei rifiuti inerti derivanti da c&d di cui al punto 7.1. del D.M. 05.02.98, s'impegnano alla gestione dei loro impianti nel rispetto delle norme del DM 05.02.98 e secondo gli indirizzi contenuti nel presente accordo di programma.

In particolare le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti inerti dovranno garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed alle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato al presente

accordo di programma e non dovranno avere caratteristiche di pericolo superiori a quelle del materiale corrispondente ottenuto dalla lavorazione delle materie prime vergini.

I gestori degli impianti di recupero dei rifiuti inerti s'impegnano inoltre ad adottare una procedura di accettazione dei rifiuti tale da garantirne le migliori caratteristiche al fine del loro successivo recupero. In particolare dovrà essere preventivamente accertato che i rifiuti inerti non provengono da siti contaminati da bonificare e/o siano contaminati e che siano scevri da altri rifiuti.

9) Gestione degli impianti di recupero di altri rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da costruzione e demolizione

“La produzione di materiali per la formazione di rilevati e sottofondi stradali potrà essere effettuata anche con altri rifiuti inerti, derivanti da attività produttive di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5.2.98, quando ne venga preventivamente dimostrata l'utilità al fine del raggiungimento degli standard merceologici del prodotto finito definiti nelle Direttive e specifiche tecniche di attuazione di cui all'Allegato 2, Sezione 2”;

In tal caso l'effettuazione delle attività di recupero di rifiuti inerti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali e di altri impieghi edilizi, previste dall'allegato 1 sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998 viene considerata a tutti gli effetti attività di produzione di materiali e/o prodotti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali quando ricorrono le seguenti condizioni:

- è preventivamente acquisita, per ogni produttore conferente almeno ogni due anni ed ogni qualvolta viene modificato il ciclo produttivo che origina il rifiuto dello stesso produttore, la certificazione, ove necessaria analitica, attestante che le caratteristiche dei rifiuti sono quelle indicate nei rispettivi punti dell'allegato 1 sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998;
- è preventivamente effettuato, per ogni produttore conferente almeno ogni due anni ed ogni qualvolta viene modificato il ciclo produttivo che origina il rifiuto dello stesso produttore, il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i attestante che il rifiuto stesso rispetta i limiti di concentrazione ivi previsti;
- sono preliminarmente definite le specifiche tecniche e merceologiche al materiale che s'intende produrre in riferimento alle norme CNR - UNI 10006 sulle caratteristiche delle terre ed alle altre norme tecniche in materia e alle indicazioni del presente accordo di programma.
- è certificato almeno ogni due anni o in caso di modifica del processo di recupero dei rifiuti, per ogni tipologia di materiale prodotto per la formazione di rilevati e sottofondi stradali in uscita, il rispetto del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i;

La Ditta che effettua l'attività di recupero dovrà, all'atto della comunicazione di inizio dell'attività effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 presentare una relazione tecnica, contenete le modalità e le procedure adottate per garantire le condizioni sopraindicate.

SEZIONE 2: DIRETTIVE E SPECIFICHE TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Per l'attuazione del presente accordo di programma il Comitato tecnico di cui all'art. 14 predisporrà le seguenti direttive:

- Elenco rifiuti;
- Linee-guida e istruzioni tecniche per la demolizione e la differenziazione in frazioni omogenee dei residui all'origine;
- Specifiche tecniche per la gestione dei materiali e componenti direttamente riusabili (esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti);
- Modalità di gestione dei depositi temporanei a servizio di più cantieri della stessa impresa e dei depositi temporanei collettivi a servizio di più imprese;
- Linee-guida per la gestione degli impianti di riciclaggio rifiuti inerti;

- Specifiche tecniche per l'identificazione delle caratteristiche e degli standard qualitativi dei materiali prodotti dal riciclaggio e destinati ad impieghi nelle costruzioni;
- Linee di indirizzo per i comuni;
- Modulistica per l'attuazione dell'accordo.

ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL RECUPERO DEI RESIDUI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NELLA PROVINCIA DI RAGUSA

INDICE

Art. 1 Contenuti e metodologia	1
Art. 2 Scopo e finalità dell'Accordo	1
Art. 3 Campo e criteri di applicazione	1
Art. 4 Parti contraenti	1
Art. 5 Obiettivi e strumenti dell'Accordo	2
Art. 6 Impegni generali delle parti.....	3
Art. 7 Impegni della Provincia	4
Art. 8 Impegni dei Comuni.....	5
Art. 9 Impegni delle Associazioni di Categoria	5
Art. 10 Impegni degli Ordini Professionali	6
Art. 11 Impegni della C.C.I.A.A.	6
Art. 12 Assemblea dell'accordo di programma	6
Art. 13 Comitato tecnico.....	7
Art. 14 Modalità di adesione all'accordo	7
Art. 15 Norme finali	7

ALLEGATI:

1. DEFINIZIONI
2. MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
SEZIONE 1: GENERALITA'
SEZIONE 2: DIRETTIVE E SPECIFICHE TECNICHE DI ATTUAZIONE



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Deliberazione del Commissario Straordinario

adottata ex L.R. n. 15/2015 con i poteri della Giunta

N. di registro 43 /2016 Settore 6°	Deliberazione N° 39
<p>OGGETTO: Approvazione dell'Accordo di Programma per il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (C & D) nella Provincia di Ragusa. <i>Deliberazione immediatamente esecutiva</i></p>	

L'anno 2016, il giorno 08 del mese di MARZO alle ore 10.00 in Ragusa, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Dario Cartabellotta, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n°508/GAB. del 07/01/2016 ed assunti i poteri e le funzioni della Giunta, assistito dal Segretario Generale Dott. Ignazio Baglieri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Settore 6° - Ambiente e Geologia

PREMESSO CHE

- la tutela e salvaguardia ambientale deve essere garantita prioritariamente da tutti gli Enti Pubblici mediante una adeguata azione che sia informata ai principi di precauzione, nonché all'azione di prevenzione, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente che, ai sensi del "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea", regolano la politica dell'Unione in materia ambientale
- l'attività della Pubblica Amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

- la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, e che la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
- la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" del Decreto Legislativo 152/06 " Norme in materia Ambientale" e ss. mm. ii, disciplina la gestione dei rifiuti, in piena attuazione delle direttive comunitarie, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, come disposto secondo una priorità gerarchica dall'art 179 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" del D. Lgs.152/2006
- gli artt. 180 "Prevenzione della produzione di rifiuti" e 180 bis "Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti" del succitato Decreto dispongono che le Pubbliche Amministrazioni promuovono iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, nonché il riutilizzo dei prodotti, anche a mezzo di promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti
- che nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, sono presenti criticità legate a una non corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di demolizione e costruzione, per cui si rende necessario creare le condizioni idonee per il recupero, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti, al fine di prevenire forme di smaltimento abusivo e/o di abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti nel territorio, in linea con i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti interessati, previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. ii;
- **CONSIDERATO** che i rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione sono classificati, come rifiuti speciali e che, ai sensi dell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gli stessi riguardano principalmente le sotto elencate tipologie e i relativi Codici CER:

• Cemento	CER 170101
• Mattoni	CER 170102
• Mattonelle e ceramica	CER 170103
• Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106*	CER 170107
• Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	CER 170802
• Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903*	CER 170904
- **VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, relativo all'attuazione della Direttiva n. 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, che disciplina le attività di smaltimento in discarica;

- **VISTO** il D.M. 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- **VISTO** il D. M. del 5 febbraio 1998 relativo alla *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22”* che elenca le tipologie di rifiuti inerti per i quali è possibile il recupero in regime semplificato nel rispetto delle norme tecniche ivi dettate per ciascuno di essi;
- **Visto** il **D.M. del 5 aprile 2006 n. 186**, ovvero: *“Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure Semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del d. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”*
- **VISTO** che il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203 *“Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”* obbliga anche le Pubbliche Amministrazioni all’utilizzo della percentuale del 30% di prodotti e materiali riciclati anticipando l’applicazione, anche se parziale, del GPP (Green Public Procurement - Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione)
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 206, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le autorità competenti *“possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria”*, in conformità alle disposizioni normative, finalizzati, tra l’altro, all’ottimizzazione dei flussi di rifiuti, alla prevenzione o riduzione della loro produzione, al loro recupero, alla riduzione dei rischi di inquinamento, nonché a stabilire semplificazioni nelle procedure in materia di adempimenti amministrativi;
- **PRESO ATTO** che lo stesso D.Lgs. n.152/2006 prevede la destinazione al recupero dei rifiuti, comunque nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, e ritenuto che occorre prevenire il fenomeno dell’abbandono anche per i piccoli quantitativi di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione, derivanti anche da lavori in economia effettuati direttamente dal proprietario dell’immobile, favorendone il conferimento presso gli impianti autorizzati;
- **VISTA** la proposta di *Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione – fase sperimentale di prima applicazione*, elaborato su iniziativa della C.N.A. – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione Provinciale Ragusa e di questo Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nonché aperto alla sottoscrizione anche da parte dei Comuni e delle altre Associazioni Datoriali operanti nel territorio, ove condiviso nei contenuti;
- **PRESO ATTO** che lo scorso 3 febbraio, presso gli Uffici di questo Libero Consorzio Comunale di Ragusa, si è tenuta apposita Conferenza di Servizi, con la condivisione e la sottoscrizione della sopra detta proposta di Accordo di Programma da parte di:
 - CNA – Associazione Provinciale di Ragusa;
 - Comune di Acate;
 - Comune di Comiso;

- Comune di Giarratana;
 - Comune di Ispica giusta istanza di adesione con nota ns. prot.n. 7240 del 29/02/2016
 - Comune di Modica;
 - Comune di Monterosso Almo;
 - Comune di Santa Croce Camerina;
 - Comune di Vittoria giusta istanza di adesione con nota ns. prot. n. 6060 del 19/02/2016
- **PRESO ATTO** della nota ns. prot n. 8055 del 07/03/2016 pervenuta a mezzo pec da parte della CNA (Associazione Provinciale di Ragusa) con la quale sono state trasmesse 50 istanze di adesione, da parte di altrettanti ditte operanti nel settore, all'Accordo di Programma in ottemperanza di quanto disposto al punto 3 dello stesso;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per fare parte integrante e sostanziale del presente atto

- a) di prendere atto e di approvare quanto di cui all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, parte integrante della presente;
- b) di dare mandato al Dirigente di procedere con gli atti gestionali ed attuativi dell'Accordo di Programma di cui sopra;
- c) di dare atto che l'adottando provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente
- d) di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, in considerazione della necessità urgente ed immediata di assicurare forme istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale al territorio provinciale.

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Attestazione di regolarità procedimentale - Ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. *Enza Scrofani*)


Registro di Settore n. 43 /2016	Deliberazione n. 39	Data 08 MAR. 2016
---------------------------------	---------------------	-------------------

Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art. 1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere:

favorevole.....07/03/2016.....

IL DIRIGENTE

(Geol. Salvatore Buonmestieri)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione

RITENUTO che la proposta dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

DELIBERA

- e) di prendere atto e di approvare quanto di cui all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, parte integrante della presente;
- f) di dare mandato al Dirigente di procedere con gli atti gestionali ed attuativi dell'Accordo di Programma di cui sopra;
- g) di dare atto che l'adottando provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente
- h) di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, in considerazione della necessità urgente ed immediata di assicurare forme istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale al territorio provinciale.

Letto e confermato.

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Ignazio Baglieri)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 (Dott. Dario Cartabellotta)

Registro di Settore n. 43/2016	Deliberazione n. 39	Data 08 MAR. 2016
--------------------------------	---------------------	-------------------

SI AFFIGGE, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, dal giorno 13 MAR. 2016
al 28 MAR. 2016

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno _____ al giorno _____

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo _____ al giorno _____, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

TRA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIATA
ALLEGATA ALLA DELIBERA DI N. _____ COMUNI DI
N° 39 del 08-03-2016

=====

ASSOCIAZIONI DATORIALI:

=====

(fase sperimentale di prima applicazione)

=====

PREMESSO CHE:

- nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa - d'ora in avanti Libero Consorzio Comunale di Ragusa - sono presenti criticità legate ad una non corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di demolizione e costruzione, per cui si rende necessario creare le condizioni idonee per il recupero, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti, al fine di prevenire forme di smaltimento abusivo o di abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti nel territorio, in linea con i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti interessati, previsti dal D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, considerato che l'intero sistema si basa sul principio comunitario fondamentale della "responsabilità condivisa" e del "chi inquina paga";
- in recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE del 19/11/2008, recante le modalità per semplificare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, che impone agli Stati membri di raggiungere, entro il 2020, una percentuale di recupero del 70%, con il presente Accordo si intende razionalizzare ed, in particolare, incentivare il recupero dei rifiuti inerti, nel rispetto delle norme vigenti e senza pregiudizio per l'ambiente, per l'igiene e per la salute pubblica;
- **ACCERTATO** al riguardo che - in relazione a quanto previsto dall'art. 206 - comma 1 - D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi di programma con i soggetti economici ed associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati per il conseguimento delle finalità del decreto stesso, nell'ambito delle competenze attribuite ed in conformità alle disposizioni normative, finalizzate al reimpiego delle materie risultanti dal processo di recupero, nonché a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi e, nel contempo, a garantire l'applicazione di oneri di conferimento dei rifiuti più contenuti;
- **PRESO ATTO** che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in accordo con i Comuni d'ambito, con la C.N.A. Ragusa, quale Associazione di categoria proponente, ampiamente presente ed operante

nel territorio, unitamente alle altre Associazioni Datoriali che intenderanno aderire – intende procedere alla sottoscrizione di un apposito AdP, finalizzato ad individuare soluzioni razionali e praticabili per quanto attiene il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti da demolizione e costruzione;

- **CONSIDERATO** che i rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione, costituenti rifiuti speciali ai sensi dell'Allegato D al D.Lgs n.152/2006, riguardano principalmente le sotto elencate tipologie e i relativi Codici C.E.R.:
 - Cemento Cer 170101
 - Mattoni Cer 170102
 - Mattonelle e ceramica Cer 170103
 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 Cer 170107
 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 Cer 170802
 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 Cer 170904
- **RITENUTO** che, sentite le imprese aderenti, è auspicabile la previsione e predisposizione di un piano tariffario che consenta il conferimento del materiale senza eccessivo aggravio economico per gli imprenditori edili operanti nel territorio;
- **RITENUTO** che, al riguardo ed al fine di perseguire il recupero dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione, per ogni intervento edilizio derivante da autorizzazione e/o permesso a costruire, il responsabile comunale del Settore Edilizia ed Urbanistica nel rilascio del titolo abilitativo avrà cura di prescrivere al richiedente e per esso all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, il rispetto degli adempimenti di cui alla parte IV del D. Lgs. 03/04/2006 n.152 – Norme in Materia Ambientale, con la conseguenziale produzione e deposito in copia conforme all'originale della documentazione inerente la corretta gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere edile;
- **PRESO ATTO** che lo stesso D.Lgs. n.152/2006 prevede, la destinazione al recupero dei rifiuti, comunque nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, e ritenuto che occorre prevenire il fenomeno dell'abbandono anche per i piccoli quantitativi di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione, derivanti anche da lavori in economia effettuati direttamente dal proprietario dell'immobile, favorendone il conferimento presso gli impianti autorizzati;
- **VISTO** il D.L.vo n. 13 gennaio 2003, n. 36 relativo all'attuazione della Direttiva n. 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti;
- **VISTO** il D.M. 27 settembre 2010 relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le parti in premessa fanno parte integrante del presente Accordo. Con la firma del presente Accordo le parti, in attuazione ai principi di cooperazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti inerti provenienti da demolizione e costruzione, favoriscono la raccolta di tali rifiuti finalizzata al recupero ed al riciclaggio e, comunque, al loro corretto smaltimento, evitando il fenomeno dell'abbandono indiscriminato nel territorio.

2. Le tipologie dei rifiuti di cui al presente accordo sono quelle sotto elencate:

- a. Cemento Cer 170101
- b. Mattoni Cer 170102

- | | |
|---|------------|
| c. Mattonelle e ceramica | Cer 170103 |
| d. Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 | Cer 170107 |
| e. Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 | Cer 170802 |
| f. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 | Cer 170904 |

3. Il presente accordo riguarda esclusivamente le tipologie di rifiuti sopraelencate ed è aperto alla sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati che svolgono attività rientranti nell'oggetto dell'Accordo, salvo verifica, da parte dei soggetti firmatari, della sussistenza dell'interesse e dei requisiti necessari per la sottoscrizione. I soggetti aderenti al presente accordo dovranno sottoscrivere l'allegato **Modulo di Adesione** che dovrà essere presentato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, Settore Geologia e Tutela Ambientale, Via Giuseppe Di Vittorio n.175 in Ragusa, pec protocollo@pec.provincia.ragusa.it, che avrà la responsabilità della tenuta informatica degli elenchi dei soggetti aderenti al presente Accordo e del relativo aggiornamento.

L'adesione all'Accordo può essere presentata anche dalle Associazioni di categoria su delega dei singoli operatori.

4. Per il conferimento dei rifiuti (di cui al precedente punto 2) presso i Centri di Recupero aderenti al presente Accordo, è auspicabile che le parti firmatarie aderenti possano usufruire di tariffe agevolate che saranno eventualmente stabilite fra le parti stesse, successivamente.

5. Il conferimento dei rifiuti oggetto del presente Accordo presso gli impianti di recupero, potrà essere effettuato da Imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 comma 8 D. Lgs 152/2006 (trasporto in conto proprio) e dell'art. 212, comma 5 dello stesso decreto legislativo (trasporto in conto terzi).

6. Al fine di scoraggiare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di limitati residui di lavorazione edili nell'ambito territoriale di competenza, i Comuni aderenti al presente accordo, che possiedono un C.C.R. – Centro Comunale di Raccolta, si impegnano a posizionare al loro interno appositi containers per il deposito di piccoli quantitativi di materiali inerti per le seguenti tipologie:

- | | |
|---|------------|
| a. Cemento | Cer 170101 |
| b. Mattoni | Cer 170102 |
| c. Mattonelle e ceramica | Cer 170103 |
| d. Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 | Cer 170107 |
| e. Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 | Cer 170802 |
| f. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 | Cer 170904 |

conferiti direttamente da privati per lavori svolti in economia, e a provvedere al successivo trasporto presso l'impianto di recupero autorizzato, facendosi carico del relativo onere di conferimento. Inoltre, al fine di prevenire comportamenti non coerenti con quanto previsto nel presente Accordo, il privato cittadino proprietario dell'immobile, che effettua direttamente lavori in economia, potrà conferire al C.C.R. piccoli quantitativi di rifiuti per un massimo complessivo di due tonnellate (circa 1,5 metri cubi), riferibili alla medesima attività di demolizione e costruzione, anche tramite diversi apporti, redigendo idonea autocertificazione attestante la provenienza degli stessi.

7. L'impresa edile esecutrice dei lavori, ove tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile, dovrà effettuare preliminarmente le operazioni di selezione e cernita dei rifiuti prodotti e depositati all'interno del cantiere, al fine di permettere la separazione dei rifiuti estranei agli inerti di demolizione e costruzione per agevolare la fase di raccolta e trasporto e diminuire i costi di conferimento all'impianto. I rifiuti estranei al

materiale inerte che non possono essere conferiti all'impianto di recupero dovranno essere conferiti a carico dell'impresa produttrice, ai sensi del D.L.vo n.152/2006.

8. L'impresa edile esecutrice dei lavori, nella qualità di produttore iniziale dei rifiuti, qualora intenda conferire i rifiuti inerti di cui al punto 2 individuati con i seguenti codici Cer: 170107 – 170802 – 170904, presso gli impianti di recupero autorizzati aderenti al presente Accordo, dovrà procedere ad effettuare le analisi sui rifiuti presso il sito di produzione, secondo le procedure previste nel D.M. n. 72/98, come modificato dal D.M. n. 186/2006, ai fini della loro caratterizzazione, soltanto qualora la quantità di rifiuti inerti prodotti nello stesso cantiere edile superi le undici tonnellate (circa 8 metri cubi), anche tramite diversi apporti, e alle seguenti condizioni:

- I rifiuti da C&D dovranno essere originati dall'attività edilizia riferita ad edifici e manufatti di civile abitazione o ad essa assimilabili (a titolo di esempio edifici adibiti ad uso commerciale etc.);
- Presenza di elementi informativi circa la classificazione dei rifiuti inerti sulla base delle conoscenze delle origini dei rifiuti medesimi;
- Attestazione dei seguenti elementi:
 - Sito di provenienza dei rifiuti ed attività da cui sono stati originati;
 - Assenza di materiale contenente amianto;
 - Assenza di pavimentazione in asfalto e/o comunque che il rifiuto non contenga elementi costituiti da catrame di carbone;
 - Assenza di materiali fibrosi;
 - Assenza di altre sostanze di cui si sospetti la pericolosità.

Le suddette condizioni dovranno essere attestate e sottoscritte dal produttore iniziale dei rifiuti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La predetta attestazione dovrà essere tenuta dal produttore dei rifiuti e dovrà essere esibita ai competenti organi di controllo. Copia della predetta attestazione dovrà accompagnare la fase di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di destinazione finale.

Per quanto attiene i rifiuti individuati con i seguenti codici Cer: 170101 – 170102 – 170103, considerata la loro tipologia omogenea che si ritiene soddisfatti già ab origine i criteri di ammissibilità ed i requisiti previsti per il trattamento, i predetti rifiuti potranno essere conferiti all'impianto di recupero senza una preventiva caratterizzazione. Anche in questo caso, il produttore dei rifiuti dovrà attestare e sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dei sopra individuati elementi. La predetta attestazione dovrà essere tenuta dal produttore dei rifiuti e dovrà essere esibita ai competenti organi di controllo. Copia della predetta attestazione dovrà accompagnare la fase di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di destinazione finale. Qualora il titolare dell'impianto di recupero sospetti una contaminazione, o da un esame visivo o perché a conoscenza dell'origine dei rifiuti, anche i sopra elencati rifiuti dovranno essere sottoposti ad analisi o, semplicemente, dovranno essere respinti.

I rifiuti, durante il trasporto, dovranno essere accompagnati dai relativi F.I.R. – Formulare di Identificazione dei Rifiuti, in uno al certificato analitico, ove previsto ai sensi del presente articolo. Qualora per motivi di natura tecnica o per fatti imprevedibili non sia possibile conferire i rifiuti inerti presso gli impianti di recupero, le imprese produttrici potranno, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27/9/2010, effettuare lo smaltimento dei medesimi presso discarica autorizzata, senza preventiva caratterizzazione **esclusivamente** per le seguenti tipologie di rifiuti inerti:

- | | |
|---------------|---|
| 170101 | Cemento (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione) |
| 170102 | Mattoni (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione) |
| 170103 | Mattonelle e ceramiche (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione) |
| 170107 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione) |
| 170904 | Materiale misto da demolizione e costruzioni (l'origine dei rifiuti deve essere nota). Qualora il titolare della discarica sospetti una contaminazione, o da un esame visivo o perché a conoscenza dell'origine dei rifiuti, anche i sopra elencati rifiuti dovranno essere sottoposti ad analisi o, semplicemente, dovranno essere respinti. |

9. L'impresa esecutrice dei lavori di demolizione e costruzione dovrà attestare il corretto invio dei rifiuti presso l'impianto di recupero o di smaltimento, mediante il deposito presso il Settore Edilizia ed Urbanistica

del Comune interessato dai lavori, della documentazione attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti stessi (copia conforme all'originale della 4^a copia del F.I.R.).

10. Il titolare dell'impianto di destinazione finale dei rifiuti inerti previsti nel presente Accordo, dovrà accertare che il conferitore sia in possesso dell'autorizzazione al trasporto, del F.I.R. e, nel caso di rifiuti destinati al recupero, anche del certificato analitico dei rifiuti e, laddove riscontri eventuali incongruenze, farà divieto di conferimento all'impianto, dandone comunicazione al Libero Consorzio comunale di Ragusa.

11. Fatte salve le competenze degli organi di P.G., la Polizia Locale competente per territorio eserciterà la connessa attività di controllo in particolare presso i cantieri edili, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente accordo e delle norme vigenti in materia ambientale, invitando l'impresa esecutrice dei lavori alla corretta gestione dei rifiuti inerti. Qualora nel corso dei controlli si accertino violazioni sul ciclo di gestione dei rifiuti, saranno applicate nei confronti dei trasgressori le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Parte IV del D.L.vo n.152/06.

12. Al fine di rendere pienamente funzionale l'operatività del presente Accordo, è auspicabile che le norme in esso contenute possano costituire apposito titolo, all'interno dei vigenti regolamenti edilizi comunali.

13. È augurabile che i Comuni possano ritrovarsi nelle condizioni di prevedere forme di incentivazione atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo (a mero titolo esemplificativo, riduzione e/o esenzione dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico a carico dell'impresa edile esecutrice dei lavori di demolizione e costruzione), al fine di favorire la raccolta e il conferimento dei rifiuti inerti all'impianto di destinazione finale.

14. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, le Amministrazioni Comunali e le Associazioni Datoriali che aderiranno al presente Accordo assumono l'impegno di organizzare opportuni incontri rivolti ai produttori dei rifiuti inerti ed alle aziende operanti nel settore, nel corso dei quali saranno fornite tutte le informazioni utili in merito agli adempimenti legislativi previsti a loro carico dalla vigente normativa ambientale, relazionando sui contenuti descritti nell'Accordo stesso.

15. Al fine di favorire e incrementare l'utilizzo del materiale inerte proveniente dalle operazioni di trattamento, è altresì auspicabile che i gestori degli impianti di recupero dei rifiuti sopra individuati, aderenti al presente Accordo, riescano ad applicare una opportuna riduzione sul prezzo d'acquisto, da parte delle imprese loro clienti che sottoscrivono il presente Accordo, della materia prima commercializzata.

16. Presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è istituito un tavolo tecnico ristretto, costituito da un rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, da un rappresentante di ciascun Comune e da un rappresentante di ciascuna Associazione Datoriale che aderiranno al presente Accordo. Il Coordinatore Responsabile del Tavolo Tecnico viene individuato nel Dirigente del Settore Geologia e Tutela Ambientale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa o da suo delegato.

Il Responsabile del Tavolo Tecnico convoca i sopraindividuiati rappresentanti, con cadenza almeno semestrale, al fine di:

- monitorare e verificare lo stato di attuazione del presente AdP;
- favorire lo scambio reciproco di informazioni acquisite;
- verificare eventuali difficoltà insorte;
- valutare eventuali richieste specifiche, avanzate da una delle rappresentanze di cui sopra, per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare all'Accordo.

Il Tavolo Tecnico si riunisce su proposta del Coordinatore Responsabile o di una delle rappresentanze di cui sopra.

17. Il presente accordo ha validità temporale sino al 31/12/2017 e potrà essere rinnovato su richiesta delle parti firmatarie.

Ragusa, _____

PER IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA: _____

PER IL COMUNE DI _____: _____

PER LA CNA (Associazione Provinciale di Ragusa): _____

PER _____: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Simplo

[Handwritten signature]
Regent (ASSUSSORO)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

per il Consorzio di MONTEROSSO ALTO

per il Comune di GIARRATANA

per il Comune di ACATE

per il Comune di COMISO

per il Comune di Modica

per il Comune di S. Lucia Lam.

per il Comune di _____

per il Comune di _____

1 Comprensoria RG

[Large handwritten signature]

ALLEGATO - Modulo di Adesione imprese -

**AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA
SETTORE GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 RAGUSA**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____
nato a _____, il _____ residente a
_____, in Via _____ n° _____,
nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____
_____ con sede in _____
Via _____ Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ tel. _____ fax _____
email _____
pec _____,

CHIEDE

di aderire all'Accordo di Programma sottoscritto in data _____ per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

Il legale rappresentante dell'Impresa
(timbro e firma)

Riservato al Settore Geologia e Tutela Ambientale

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ALLEGATO - Modulo di Adesione imprese per il tramite dell'Associazione di categoria -

AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA
SETTORE GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 RAGUSA

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____
nato a _____, il _____ residente a
_____, in Via _____ n° _____,
nella qualità di (presidente/segretario protempore) dell'Organizzazione denominata:
_____ per espressa
delega ricevuta dal sig. _____ nato a
_____, il _____ residente a
_____, in Via _____ n° _____,
Legale rappresentante della ditta _____ avente
sede in _____ Via _____ Codice
Fiscale _____ Partita IVA _____
tel. _____ fax _____ email _____
pec _____,

CHIEDE

In nome e per conto della stessa di aderire all'Accordo di Programma sottoscritto in data _____ per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

Il legale rappresentante dell'Impresa
(timbro e firma)

Riservato al Settore Geologia e Tutela Ambientale

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il

controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ALLEGATO - Modulo di Adesione Comune -

**AL LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA
SETTORE GEOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 RAGUSA**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____

nato a _____, il _____ residente a

_____, in Via _____ n° _____,

nella qualità di legale rappresentante del Comune di _____

tel. _____ fax _____ email _____

pec _____,

CHIEDE

di aderire all'Accordo di Programma sottoscritto in data _____ per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

Il legale rappresentante del Comune
(timbro e firma)

Riservato al Settore Geologia e Tutela Ambientale

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE

Tra
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa

Comuni di:
ACATE
COMISO
GIARRATANA
ISPICA
MODICA
MONTEROSSO ALMO
SANTA CROCE CAMERINA
SCICLI
VITTORIA

Associazioni datoriali:
CNA – Associazione Provinciale di Ragusa
CASARTIGIANI – Associazione Artigiani della Provincia di Ragusa

=====

PREMESSO CHE:

- nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa - d'ora in avanti Libero Consorzio Comunale di Ragusa - sono state evidenziate criticità legate a una gestione non sempre corretta dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, per cui si rende necessario creare le condizioni ottimali per il loro recupero e riutilizzo, nonché prevenire forme di smaltimento abusivo o di abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti nel territorio, in linea con i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti interessati, previsti dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, considerato che l'intero sistema si basa sul principio comunitario fondamentale della "responsabilità condivisa" e del "chi inquina paga";
- in recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE del 19/11/2008, recante le modalità per semplificare il sistema di raccolta e recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, che impone agli Stati membri di raggiungere, entro il 2020, una percentuale di recupero del 70%, con il presente Accordo si intende razionalizzare e, in particolare, incentivare il recupero dei rifiuti inerti, nel rispetto delle norme vigenti e senza pregiudizio per l'ambiente, per l'igiene e per la salute pubblica;
- **ACCERTATO** al riguardo che, in relazione a quanto previsto dall'art. 206, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi di programma con soggetti economici e associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati per il conseguimento delle finalità del decreto stesso, nell'ambito delle competenze attribuite e in conformità alle disposizioni normative, finalizzate al reimpiego delle materie risultanti dal processo di recupero, nonché a stabilire semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi;
- **PRESO ATTO** che il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con i poteri della Giunta, giusta Deliberazione n.39 dell'8 marzo 2016, immediatamente esecutiva,

approvò l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cui aderirono originariamente, oltre a questo Libero Consorzio Comunale, i Comuni di Acate, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Vittoria, la CNA – Associazione Provinciale di Ragusa e, successivamente, anche il Comune di Scicli e CASARTIGIANI - Associazione Artigiani della Provincia di Ragusa, nonché, al 04/01/2018, n.502 imprese operanti nel settore, di cui n.11 sono impianti di recupero rifiuti;

- **CONSIDERATO** che la stesura originaria dell'Accordo prevedeva semplificazioni per il conferimento, ai Centri Comunali di Raccolta (esclusivamente da parte di privati cittadini) e ai centri di recupero, di limitati quantitativi di rifiuti da C&D, per le seguenti tipologie e relativi codici CER:
 - Cemento CER 170101
 - Mattoni CER 170102
 - Mattonelle e ceramica CER 170103
 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 CER 170107
 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 CER 170802
 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 CER 170904
- **CONSIDERATO** che il Tavolo tecnico ristretto, ex art. 16 dell'Accordo di Programma, riunitosi in data 30/03/2016, con Verbale prot. n.0010787 dell'01/04/2016, decise:
 1. la riduzione del quantitativo massimo di rifiuti inerti che i singoli cittadini possono conferire presso i Centri Comunali di Raccolta, limitandolo a 500 kg (rispetto alle due tonnellate originarie) per singolo cantiere, al fine di evitare problemi di congestione che potrebbero comportare inconvenienti nella gestione degli stessi C.C.R.;
 2. la sospensione, dall'applicazione dell'Accordo, dei rifiuti a base di gesso, identificati col codice CER 170802, stante l'elevata concentrazione di solfati in essi contenuti, di molto superiore a quella prevista dalla normativa;
 3. che il limite massimo di undici tonnellate (circa pari a 8 metri cubi) di rifiuti, per singolo cantiere, che le imprese edili possono conferire ai centri di recupero aderenti all'Accordo, valesse esclusivamente per tutti e cinque i rimanenti codici CER (170101, 170102, 170103, 170107, 170904) per i quali rimane applicabile l'Accordo stesso;
- **RITENUTO** che, al fine di perseguire il recupero dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione, per ogni intervento edilizio il responsabile comunale del Settore Edilizia ed Urbanistica, in fase di rilascio del titolo abilitativo, avrà cura di prescrivere al richiedente e per esso all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, il rispetto degli adempimenti di cui alla parte IV del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e ss.mm.ii., con la conseguenziale produzione e deposito in copia conforme all'originale della documentazione inerente alla corretta gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere edile;
- **PRESO ATTO** che lo stesso D.Lgs. n.152/2006 prevede la destinazione al recupero dei rifiuti, comunque nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
- **RITENUTO** che occorre prevenire il fenomeno dell'abbandono anche per i piccoli quantitativi di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione, derivanti anche da lavori in economia effettuati direttamente dal proprietario dell'immobile, favorendone il conferimento presso gli impianti autorizzati;
- **VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii., relativo all'attuazione della Direttiva n. 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti;
- **VISTO** il D.M. 27 settembre 2010 e ss.mm.ii., relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le parti in premessa fanno parte integrante del presente Accordo. Con la firma del presente Accordo le parti, in attuazione ai principi di cooperazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti inerti provenienti da demolizione e costruzione, favoriscono la raccolta di tali rifiuti finalizzata al recupero e al riciclaggio e, comunque, al loro corretto smaltimento, evitando il fenomeno dell'abbandono indiscriminato nel territorio.

2. Le tipologie dei rifiuti, per le quali è applicabile il presente Accordo, sono quelle sotto elencate:

- | | |
|--|-------------------|
| - Cemento | CER 170101 |
| - Mattoni | CER 170102 |
| - Mattonelle e ceramica | CER 170103 |
| - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 | CER 170107 |
| - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 | CER 170904 |

3. Il presente Accordo riguarda esclusivamente le tipologie di rifiuti sopraelencate ed è aperto all'adesione sia degli altri Comuni del territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sia delle altre Associazioni di categoria, sia di tutti i soggetti interessati che svolgono attività rientranti nell'oggetto dell'Accordo stesso. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell'allegato Modulo di Adesione e la sua trasmissione al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore 6° - Ambiente e Geologia, Via Giuseppe Di Vittorio n.175 in Ragusa, PEC: protocollo@pec.provincia.ragusa.it, che cura la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro informatico. L'adesione all'Accordo può avvenire anche tramite una delle Associazioni di categoria aderenti, su delega dei singoli operatori.

4. Per il conferimento dei rifiuti (di cui al precedente punto 2) presso i Centri di Recupero aderenti al presente Accordo, è auspicabile che le parti firmatarie aderenti possano usufruire di tariffe agevolate.

5. Il conferimento dei rifiuti oggetto del presente Accordo presso gli impianti di recupero potrà essere effettuato da Imprese regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212, comma 5 (trasporto in conto terzi) e comma 8 (trasporto in conto proprio), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

6. Al fine di scoraggiare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di limitati residui di lavorazione edili nell'ambito territoriale di competenza, i Comuni aderenti al presente Accordo, che siano dotati di un C.C.R. - Centro Comunale di Raccolta, si impegnano a posizionare al loro interno appositi contenitori per il deposito di piccoli quantitativi di materiali inerti, per le seguenti tipologie:

- | | |
|--|-------------------|
| - Cemento | CER 170101 |
| - Mattoni | CER 170102 |
| - Mattonelle e ceramica | CER 170103 |
| - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 | CER 170107 |
| - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 | CER 170904 |

conferiti direttamente da privati per lavori svolti in economia, nonché a provvedere al loro successivo trasporto presso l'impianto di recupero autorizzato, facendosi carico del relativo onere di conferimento. Inoltre, al fine di prevenire comportamenti non coerenti con quanto previsto nel presente Accordo, il privato cittadino proprietario dell'immobile, che effettua direttamente lavori in economia, potrà conferire al C.C.R. piccoli quantitativi di rifiuti, per un massimo complessivo di 500 kg (cinquecento chilogrammi) riferibili alla medesima attività di demolizione e costruzione, anche tramite diversi apporti, redigendo apposita autocertificazione attestante la provenienza degli stessi.

7. L'impresa edile esecutrice dei lavori, ove tecnicamente possibile ed economicamente giustificabile, effettuerà preliminari operazioni di selezione e cernita dei rifiuti prodotti e depositati all'interno del cantiere, al fine di permettere la separazione dei rifiuti estranei agli inerti di demolizione e costruzione, di agevolare la fase di raccolta e trasporto, nonché di ridurre possibilmente gli oneri di conferimento all'impianto.

8. L'impresa edile esecutrice dei lavori, nella qualità di produttore iniziale dei rifiuti, potrà conferire i rifiuti inerti di cui al precedente punto 2 (codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904) presso impianti di recupero autorizzati aderenti al presente Accordo, senza la necessità di dover effettuare, ai fini della loro caratterizzazione, le analisi sui rifiuti presso il sito di produzione, secondo le procedure previste nel D.M. n. 72/98, come modificato dal D.M. n. 186/2006, fino a un massimo complessivo pari a undici tonnellate (circa 8 metri cubi) per singolo cantiere, anche tramite diversi apporti, alle seguenti condizioni:

- I rifiuti da C&D dovranno essere originati dall'attività edilizia riferita a edifici e manufatti di civile abitazione o ad essa assimilabili (a titolo di esempio, edifici adibiti ad uso commerciale, ecc.);
- Presenza di elementi informativi circa la classificazione dei rifiuti inerti sulla base delle conoscenze delle origini dei rifiuti medesimi;
- Attestazione dei seguenti elementi:
 - sito di provenienza dei rifiuti e attività da cui sono stati originati;
 - assenza di materiale contenente amianto;
 - assenza di pavimentazione in asfalto e/o, comunque, che il rifiuto non contenga elementi costituiti da catrame di carbone;
 - assenza di materiali fibrosi;
 - assenza di altre sostanze di cui si sospetti la pericolosità.

Le suddette condizioni dovranno risultare da attestazione da parte del produttore iniziale dei rifiuti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La predetta attestazione sarà tenuta dal produttore dei rifiuti ed eventualmente esibita ai competenti organi di controllo, mentre altre tre copie saranno rispettivamente consegnate una al committente, una al trasportatore, qualora diverso dal produttore, e una all'impianto di destinazione finale, da parte dello stesso trasportatore.

9. Durante il trasporto, i rifiuti dovranno essere altresì regolarmente accompagnati dai relativi F.I.R. – Formulare di Identificazione dei Rifiuti

10. Qualora il titolare dell'impianto di recupero sospetti una contaminazione, anche i rifiuti conferiti ai sensi del presente Accordo dovranno essere sottoposti ad analisi o, semplicemente, respinti. Inoltre, il titolare dell'impianto di destinazione finale darà comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Ragusa di qualsivoglia incongruenza o irregolarità egli riscontrasse.

11. I rifiuti non rientranti in nessuno dei cinque codici CER (170101, 170102, 170103, 170107, 170904) per i quali si applicano le condizioni del presente Accordo, ovvero che, seppure in essi rientranti, eccedono i quantitativi massimi conferibili, come indicati ai precedenti punti 6 e 8, dovranno essere conferiti a centri di recupero, ovvero smaltiti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

12. L'impresa esecutrice dei lavori di demolizione e costruzione dovrà attestare il corretto invio dei rifiuti presso l'impianto di recupero o di smaltimento, mediante il deposito presso il Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune interessato dai lavori, della documentazione attestante l'avvenuto conferimento dei rifiuti stessi (copia conforme all'originale della 4^a copia del F.I.R.).

13. Fatte salve le competenze degli organi di P.G., la Polizia Locale competente per territorio svolgerà attività di controllo, in particolare presso i cantieri edili, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo e delle norme vigenti in materia ambientale, invitando l'impresa esecutrice dei lavori alla corretta gestione dei rifiuti inerti. Qualora, nel corso dei controlli, si accertassero violazioni relativamente al ciclo di gestione dei rifiuti, nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

14. Al fine di rendere pienamente funzionale l'operatività del presente Accordo, è auspicabile che le norme in esso contenute possano costituire apposito titolo, all'interno dei vigenti regolamenti edilizi comunali.

15. È altresì auspicabile che i Comuni riescano a prevedere forme di incentivazione, atte a favorire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo (a mero titolo esemplificativo, riduzione e/o esenzione dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico a carico dell'impresa edile esecutrice dei lavori di demolizione e costruzione), al fine di favorire la raccolta e il conferimento dei rifiuti inerti all'impianto di destinazione finale.

16. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, le Amministrazioni Comunali e le Associazioni Datoriali aderenti o che aderiranno al presente Accordo si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni utili in merito ai suoi contenuti.

17. Al fine di favorire e incrementare l'utilizzo del materiale inerte proveniente dalle operazioni di trattamento, è altresì auspicabile che i gestori degli impianti di recupero dei rifiuti sopra individuati, aderenti al presente Accordo, riescano ad applicare una opportuna riduzione sul prezzo d'acquisto, da parte delle imprese loro clienti che sottoscrivono il presente Accordo, della materia prima commercializzata.

18. Presso il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è istituito un Tavolo Tecnico ristretto, costituito da un rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, da un rappresentante di ciascun Comune e da un rappresentante di ciascuna Associazione Datoriale aderente al presente Accordo. Il Coordinatore Responsabile del Tavolo Tecnico viene individuato nel Dirigente del Settore 6° - Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, o suo delegato.

Il Coordinatore Responsabile convoca il Tavolo Tecnico al fine di:

- monitorare e verificare lo stato di attuazione del presente AdP;
- favorire lo scambio reciproco di informazioni acquisite;
- verificare eventuali difficoltà insorte;
- valutare eventuali richieste specifiche, avanzate da una delle rappresentanze di cui sopra, per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare all'Accordo stesso.

Il Tavolo Tecnico si riunisce su proposta del Coordinatore Responsabile o di una delle rappresentanze di cui sopra.

19. Il presente accordo ha validità temporale sino al 31/12/2020 e potrà essere rinnovato su richiesta delle parti firmatarie.

Ragusa, _____

ALLEGATO 1 - Modulo di Adesione Impresa

**AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE 6 – AMBIENTE E GEOLOGIA
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 RAGUSA**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____,
nato a _____, il _____ residente a
_____ in Via _____ n.____,
nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____
_____ con sede in _____
Via _____ n.____, Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ tel. _____ fax _____
email _____,
pec _____,

CHIEDE

di aderire all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

Il legale rappresentante dell'Impresa
(timbro e firma)

Riservato al Settore 6° - Ambiente e Geologia

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ALLEGATO 2 - Modulo di Adesione Impresa, tramite Associazione di Categoria

**AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE 6 – AMBIENTE E GEOLOGIA
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 RAGUSA**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in Via
_____ n.____, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione
di Categoria _____, con sede in
_____, Via _____ n.____, per espressa delega
ricevuta dal Sig. _____, nato a _____
il _____, residente a _____ in Via
_____ n.____, legale rappresentante dell'Impresa _____
_____ con sede in _____,
Via _____ n.____, Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ tel. _____ fax _____
email _____,
pec _____,

CHIEDE

in nome e per conto della stessa di aderire all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

(timbro e firma)

Riservato al Settore 6° - Ambiente e Geologia

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ALLEGATO 3 - Modulo di Adesione Comune

**AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE 6 – AMBIENTE E GEOLOGIA
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 RAGUSA**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____,
nato a _____, il _____ residente a
_____ in Via _____ n.____,
nella qualità di legale rappresentante del Comune di _____,
tel. _____ fax _____ email _____,
pec _____,

CHIEDE

di aderire all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

_____, _____
(località) (data)

Il legale rappresentante del Comune
(timbro e firma)

Riservato al Settore 6° - Ambiente e Geologia

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.

ALLEGATO 4 - Modulo di Adesione Associazione di Categoria

**AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
SETTORE 6 – AMBIENTE E GEOLOGIA
VIA G. DI VITTORIO N. 175
97100 RAGUSA**

pec: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Istanza di adesione all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione.

Il sottoscritto Sig. _____,
nato a _____, il _____ residente a
_____ in Via _____ n.____,
nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione di Categoria _____
_____, con sede in _____
Via _____ n.____, Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ tel. _____ fax _____
email _____,
pec _____,

CHIEDE

di aderire all'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dall'attività di demolizione e costruzione e di essere inserito nell'Elenco degli Aderenti all'Accordo.

DICHIARA

di aver ricevuto copia e preso visione dell'Accordo di Programma e di impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue disposizioni e previsioni.

Ragusa, _____

Il legale rappresentante dell'Associazione di Categoria
(timbro e firma)

Riservato al Settore 6° - Ambiente e Geologia

Prot. n. _____ del _____ - N° Adesione _____ del _____

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è autorizzato all'utilizzo dei dati rilasciati anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati ai fini amministrativi e statistici connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma per la Gestione dei Rifiuti Inerti da Costruzione e Demolizioni. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'art. 13 della citata legge.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Deliberazione del Commissario Straordinario

adottata ex L.R. n. 15/2015 con i poteri della Giunta

N. di registro	7/2018 Settore 6°	Deliberazione N° 2
<p>OGGETTO: Rinnovo dell'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione (C&D) nella Provincia di Ragusa, per le annualità 2018-2020. Deliberazione immediatamente esecutiva</p>		

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di GENNAIO alle ore 21,00 in RAGUSA, nel PALAZZO DI CITTA', il Commissario Straordinario, Dott. Dario Cartabellotta, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 508/GAB. del 07/01/2016, rinnovato con D.P. 504/GAB. del 02/01/2018, con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia Regionale, assunti i poteri e le funzioni della Giunta, assistito dal Segretario Generale DR. SCALOGNA VITO VITTORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore 6° - Ambiente e Geologia

PREMESSO CHE

- che al fine di favorire l'instaurarsi di condizioni ottimali per il recupero e il riutilizzo di rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione nel territorio di questo Libero Consorzio Comunale, nonché di prevenirne forme di smaltimento abusivo o di abbandono incontrollato e indiscriminato, il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, giusta Deliberazione n° 39 dell' 8 marzo 2016, immediatamente esecutiva, ha approvato l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto

dell'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, cui hanno originariamente aderito oltre a questo Libero Consorzio Comunale, i Comuni di Acate, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Vittoria, la CNA – Associazione Provinciale di Ragusa e successivamente, anche il Comune di Scicli e CASARTIGIANI - Associazione Artigiani della Provincia di Ragusa. Inoltre, al 04/01/2018, hanno anche aderito n.502 imprese operanti nel settore, di cui n.11 sono impianti di recupero rifiuti;

- la stesura originaria dell'Accordo prevedeva semplificazioni per il conferimento, ai Centri Comunali di Raccolta (esclusivamente da parte di privati cittadini) e ai centri di recupero, di limitati quantitativi di rifiuti da C&D, per le seguenti tipologie e relativi codici CER:
 - Cemento CER 170101
 - Mattoni CER 170102
 - Mattonelle e ceramica CER 170103
 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106 CER 170107
 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 CER 170802
 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 CER 170904

- il Tavolo tecnico ristretto, ex art. 16 dell'Accordo di Programma, riunitosi in data 30/03/2016, con Verbale prot. n.0010787 dell'01/04/2016, decise:
 1. la riduzione del quantitativo massimo di rifiuti inerti che i singoli cittadini possono conferire presso i Centri Comunali di Raccolta, limitandolo a 500 kg (rispetto alle due tonnellate originarie) per singolo cantiere, al fine di evitare problemi di congestione che potrebbero comportare inconvenienti nella gestione degli stessi C.C.R.;
 2. la sospensione, dall'applicazione dell'Accordo, dei rifiuti a base di gesso, identificati col codice CER 170802, stante l'elevata concentrazione di solfati in essi contenuti, di molto superiore a quella prevista dalla normativa;
 3. che il limite massimo di undici tonnellate (circa pari a 8 metri cubi) di rifiuti, per singolo cantiere, che le imprese edili possono conferire ai centri di recupero aderenti all'Accordo, valesse esclusivamente per tutti e cinque i rimanenti codici CER (170101, 170102, 170103, 170107, 170904) per i quali rimane applicabile l'Accordo stesso;

- che gli artt. 180 *“Prevenzione della produzione di rifiuti”* e 180-bis *“Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti”* del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dispongono che le Pubbliche Amministrazioni promuovono iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, nonché il riutilizzo

dei prodotti, anche a mezzo di promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

VISTI

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 e ss.mm.ii., relativo alla *“Attuazione della Direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*, che disciplina le attività di smaltimento in discarica;
- il D.M. 27 settembre 2010 e ss.mm.ii., relativo alla *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”*;
- il D. M. del 5 febbraio 1998, relativo alla *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22”*, che elenca le tipologie di rifiuti inerti per i quali è possibile il recupero in regime semplificato nel rispetto delle norme tecniche ivi dettate per ciascuno di essi;
- il D.M. del 5 aprile 2006 n. 186, ovvero: *“Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure Semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”*;

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell’art. 206, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le autorità competenti *“possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria”*, in conformità alle disposizioni normative, finalizzati, tra l’altro, all’ottimizzazione dei flussi di rifiuti, alla prevenzione o riduzione della loro produzione, al loro recupero, alla riduzione dei rischi di inquinamento, nonché a stabilire semplificazioni nelle procedure in materia di adempimenti amministrativi;
- che lo stesso del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede la destinazione al recupero dei rifiuti, comunque nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, e ritenuto che occorre prevenire il fenomeno dell’abbandono anche per i piccoli quantitativi di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione, derivanti anche da lavori in economia effettuati direttamente dal proprietario dell’immobile, favorendone il conferimento presso gli impianti autorizzati;

APPURATA

- in sede dei vari tavoli tecnici susseguitisi, la bontà ed il successo dell’iniziativa precipuamente finalizzata a prevenire forme di smaltimento abusivo o di abbandono incontrollato e indiscriminato di rifiuti speciali inerti nel territorio provenienti da attività di demolizione e costruzione;

Registro di Settore n. 7/2018	Deliberazione n. 2	Data 29 GEN. 2018
-------------------------------	--------------------	-------------------

TENUTO CONTO

- che, ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo di Programma, la cui applicazione era stata originariamente prevista in via sperimentale con scadenza il 31/12/2017, il Tavolo tecnico riunitosi in data 12/12/2017, giusto Verbale prot. n.0039779 del 13/12/2017, in considerazione del D.Lgs. 152/2006, ha condiviso l'ipotesi di rinnovo prevista nello stesso art. 17 e sollecitata dalla CNA – Associazione Provinciale di Ragusa con nota del 24/11/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n.0037265 del 27/11/2017, approvando all'unanimità la proposta di rinnovo triennale, dal 01/01/2018 e fino a tutto il 31/12/2020, avanzata dal dott. Salvatore Buonmestieri, Coordinatore Responsabile del Tavolo tecnico, altresì dandogli il mandato di dar corso a tutti i relativi e necessari passaggi tecnici e amministrativi per addivenire al rinnovo stesso;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per fare parte integrante e sostanziale del presente atto

- a) di prendere atto e di approvare quanto di cui ai tavoli tecnici sopra riportati;
- b) di rinnovare l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., parte integrante della presente;
- c) di dare mandato al Dirigente di procedere con gli atti gestionali ed attuativi dell'Accordo di Programma di cui sopra;
- d) di dare atto che l'adottando provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;
- e) di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, in considerazione della necessità urgente ed immediata di continuare ad assicurare forme istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale al territorio provinciale.

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Attestazione di regolarità procedimentale - Ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arturo Frasca)

Registro di Settore n. 7/2018	Deliberazione n. 2	Data 29 GEN. 2018
-------------------------------	--------------------	-------------------

Parere di regolarità tecnica - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142, richiamato dall'art. 1, comma primo, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato da ultimo dall'art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento si esprime il seguente parere:

favorevole

IL DIRIGENTE
(Geol. Salvatore Buonmestieri)

SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO

Parere di regolarità contabile - Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 08.06.1990 n.142, richiamato dall'art.1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, modificato dall' art.12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, e dell'art.49, primo comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento si esprime il seguente parere:

nulla da eccepire non comportando oneri a carico dell'Ente

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lucia Lo Castro)

19/1/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTO che la proposta dell'Ufficio sia meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento, rilasciato dal dirigente responsabile del servizio;

DELIBERA

- a) di prendere atto e di approvare quanto di cui ai tavoli tecnici sopra riportati;
- b) di rinnovare l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione in provincia di Ragusa, in ottemperanza del disposto dell'art. 206 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., parte integrante della presente;
- c) di dare mandato al Dirigente di procedere con gli atti gestionali ed attuativi dell'Accordo di Programma di cui sopra;

Registro di Settore n. 7/2018	Deliberazione n. 2	Data 29 GEN. 2018
-------------------------------	--------------------	-------------------

- d) di dare atto che l'adottando provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;
- e) di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991, in considerazione della necessità urgente ed immediata di continuare ad assicurare forme istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale al territorio provinciale.

Letto e confermato.

IL SEGRETARIO GENERALE

()

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Dario Cartabellotta)

SI AFFIGGE, per la pubblicazione, all'Albo Provinciale, dal giorno 04 FEB. 2018 al
giorno 19 FEB. 2018

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Provinciale, dal giorno _____ al
giorno _____

Ragusa, _____

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica, su attestazione del messo notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art.11, 1° comma, L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, mediante affissione di copia all'Albo Provinciale dal giorno festivo _____ al giorno _____, e che contro la stessa non è stata presentata opposizione.

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE